

# Istruzioni I.C.I. 2011

## Aliquote

Con delibera C.C. n. 12 del 28/03/2011 sono state confermate anche per il 2011, Le aliquote e detrazioni già approvate per l'anno 2010, e di seguito riepilogate:

- **4,0** per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze: C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte, soffitte e simili);
- **7,0** per mille per le abitazioni sfitte da più di sei mesi;
- **6,5** per mille per gli altri immobili ;

La detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze ( per Categ. A1, A8 e A9 )è pari ad €103,29.

## Esenzione ICI per abitazione principale e relative pertinenze

Ai sensi del art. 1 del D.L. n.93/2008, è esente dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché avente categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.

Per abitazione principale s'intende quella presso la quale il soggetto passivo risulta residente. Il beneficio dell'esenzione si estende anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, figli, fratelli e sorelle, in quanto assimilate a quelle principali ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Regolamento ICI vigente. In questi casi l'esenzione si applica allorché il soggetto, avente il grado di parentela sopra specificato e al quale è stato concesso il comodato gratuito (comodatario) dell'abitazione, risulti residente presso la stessa.

Sono considerate abitazioni principali, purché non locate, anche quelle possedute da soggetti residenti in casa di riposo a seguito di ricovero permanente,

Sono esenti dal pagamento dell'imposta anche le pertinenze dell'abitazione principale, aventi categorie catastali C/06 (garage), C/02 (cantine, depositi) e C/07 (tettoie).

## Versamenti

Il versamento della **prima rata di acconto**, pari al **50%** dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, dovrà essere effettuato entro il **16 GIUGNO 2010**, utilizzando gli appositi bollettini intestati a **COMUNE DI MANERBIO - Servizio Tesoreria - I.C.I. C/C N. 29024221**.

I versamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali presenti sul territorio nazionale oppure presso gli sportelli presenti in Manerbio delle banche convenzionate: **Unicredit Banca, UBI Banco di Brescia, UBI Banca Popolare di Bergamo ,Banca Popolare di Cremona .**

**E'ammesso il pagamento a mezzo modello F24.**

**Il saldo** deve essere versato entro il **16 DICEMBRE 2011** ed è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, detratto l'acconto versato.

Qualora l'importo totale dovuto, per l'anno d'imposta in corso e per singolo soggetto, sia inferiore ad € 12,00, **non è necessario effettuare alcun versamento.**

**Versamenti tardivi:** si raccomanda di avvalersi del "ravvedimento" ovvero maggiorare l'importo della rata dovuta delle sanzioni ( in misura ridotta ) e interessi previste per legge. Si consiglia di contattare l'ufficio Tributi per il computo del dovuto.

### **Dichiarazione ICI**

L'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI relativa alle unità immobiliari per le quali sia stata acquisita/ceduta la proprietà ( o altro diritto reale di godimento ) nel corso del 2010 o per le quali sia intervenuta una variazione dei dati già dichiarati, è stato soppresso dall'art. 37, comma 53 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 ( convertito nella L. n. 248/2006 ).

Permane, tuttavia, l'obbligo di dichiarazione in tutti quei casi in cui:

1. la riduzione del valore imponibile sia dovuta ad inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare ( in alternativa è possibile presentare l'autocertificazione o perizia tecnica );
2. si verifichino variazioni rilevanti ai fini del computo dell'imposta non rilevabili dagli atti soggetti a trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e catastali ( es. nel caso di aree fabbricabili sarà necessario dichiarare il valore venale ).

La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio tributi o spedita, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi .

### **Rivalutazione del valore catastale degli immobili**

Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'I.C.I., occorre tener presente che le rendite catastali sono state rivalutate del 5% per i fabbricati ed del 25% per i redditi dominicali

\* \* \* \* \*

Per ogni ulteriore informazione o per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli addetti all'ufficio tributi, direttamente presso gli sportelli comunali oppure telefonicamente ai n. 030 9387.214/215 durante l'orario d'ufficio ( 8.30- 13.00 - 14.30-16.30 ).

